

INTRODUZIONE

1.1

BLOCKCHAIN - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Blockchain letteralmente significa: "**catena di blocchi**".

Emula un **registro di dati digitalizzati** in cui le informazioni sono raggruppate in **blocchi concatenati** in ordine **cronologico**.

Il registro risulterà:

Distribuito - i dati blockchain sono archiviati su **più dispositivi** appartenenti a una rete distribuita (*Distributed ledger*);

Decentralizzato - gli scambi di informazioni effettuati tramite blockchain non utilizzano nessun tipo di intermediario;

Immutabile - i **dati** veicolati sono **crittografati** e quindi **non modificabili o cancellabili**.

1.2

BLOCKCHAIN - I VANTAGGI

I **maggiori vantaggi** derivano dalla:

tracciabilità - consente di beneficiare della **trasparenza e verificabilità** delle operazioni compiute;

disintermediazione - determina una **riduzione dei costi, dei tempi**, delle asimmetrie informative;

programmabilità dei trasferimenti - permette di **automatizzare** una serie di **comportamenti** al verificarsi di determinate condizioni (*smart contract*).

Come sfruttiamo il **potenziale** della blockchain **nella vita di tutti i giorni?**

1.3

BLOCKCHAIN - USI

- Rete di energia solare intelligente (Brooklin Microgrid - NY);
- **Documentazione di manutenzione** (Lufthansa - "Blockchain for Aviation");
- **Registro fondiario** (Stato dell' Honduras);
- **Mobilità elettrica mobile;**
- **E-voting;**
- Matrimonio virtuale (Repubblica D'Estonia);
- Ecc...

Ovviamente **l'uso della blockchain** viene principalmente associato alle transazioni riguardanti le **criptovalute**.

1.4

STORIA DEL BITCOIN

- Il 3 gennaio 2009 vide la luce il primo blocco di bitcoin (0 \$);
- **Il 22 maggio 2010 un programmatore di Jacksonville, in Florida, Laszlo Hanyecz, si offre di pagare 10mila bitcoin per due pizze;**
- Il 6 novembre 2010, la capitalizzazione del bitcoin su **MtGox** (0,5 \$);
- Il 9 febbraio 2011 Il valore di un bitcoin su MtGox è pari a 1 \$;
- Il 2 giugno 2011 su MtGox un bitcoin viene scambiato a 10 \$;
- Il 15 gennaio 2012 vengono rubati più di 46mila bitcoin (5 \$);
- Il 1 aprile 2013 il bitcoin supera i 100 \$ di quotazione;
- Il 3 ottobre 2013 la Fbi chiude il famigerato mercato della droga online **Silk Road**, sequestrando 3,6 milioni di dollari in bitcoin. Il prezzo del bitcoin crolla da 139 a 109 dollari in meno di 3 ore;
- Il 17 novembre 2013 il prezzo del bitcoin raggiunge i 503 dollari su MtGox;
- Il 29 novembre 2013 la quotazione è di 1.206 dollari;

1.5

STORIA DEL BITCOIN

- Il 26 gennaio 2014 Charlie Shrem, amministratore delegato di BitInstant, viene arrestato per accuse di riciclaggio di denaro in relazione a Silk Road. La notizia fa il giro del (cripto)mondo e inaugura l' **annus horribilis** del bitcoin. A febbraio 2014 MtGox sospende le transazioni, chiude il sito ed il servizio di transazioni e dichiara bancarotta (110 \$);
- Il 26 gennaio 2015 la startup Coinbase lancia il primo **exchange regolato degli Usa** (315 \$);
- Il 4 marzo 2016 Il gabinetto del Giappone (l'organo che esercita il potere esecutivo nel paese) riconosce che i bitcoin hanno una funzione simile a quella delle monete;
- Il 31 dicembre 2016 i bitcoin vengono scambiati a 959 \$;
- Il 31 dicembre 2017 il bitcoin raggiunge la **cifra monstre di 19.800 \$**;
- Da quel momento comincia una discesa che porta il bitcoin il 3 gennaio 2019 ad essere scambiato ad un valore di 3.914 \$.

L'articolo è stato redatto nel 2019. Quale è il valore odierno dei bitcoin?

1.6

STORIA DEL BITCOIN

Riepilogo mercato > Bitcoin

38.515,40 USD

+36.930,01 (2.329,40%) ↑ ultimi 5 anni

29 apr, 20:44 UTC · [Limitazione di responsabilità](#)

1G | 5G | 1M | 6M | YTD | 1A | 5A | Max



1 | BTC ▾ | 38515,40 | USD ▾

1.7

RIFLESSIONI SUI BITCOIN

Il **trend** osservato appare fortemente legato ai seguenti aspetti:

- l'utilizzo in **transazioni illegali**;
- il **riconoscimento** delle criptovalute come **moneta avente corso legale**;
- ai concetti di **scarsità/produzione energivora**.

Siamo di fronte a strumenti che prestano il fianco a operazioni di natura esclusivamente speculativa o vi è la concreta possibilità che le criptovalute vengano riconosciute, regolamentate e utilizzate come monete aventi **corso legale?**

1.8

PICCOLO ESPERIMENTO

Quanti **conoscono** i bitcoin?

Quanti hanno **posseduto** bitcoin?

Quanti hanno mai **acquistato** qualcosa con i bitcoin?

Quanti hanno mai **acquistato** qualcosa con i bitcoin? Perché era la **cosa più comoda...**

Quanti hanno mai **acquistato** qualcosa con i bitcoin? Perché era l'**unico modo...**

1.9

PROFILO UFFICIALE



The image shows a screenshot of the official Twitter profile for Ukraine / Україна. The profile name is "Ukraine / Україна" with a verified account icon and the handle "@Ukraine". The bio reads: "Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT." Below the bio, there are two lines of text: "BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P" and "ETH and USDT (ERC-20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14". The tweet is dated "4:29 PM · 26 feb 2022". At the bottom, there are icons for likes (36.052), replies (Rispondi), and shares (Condividi). A button at the bottom of the tweet says "Leggi 1.423 risposte".

Ukraine / Україна ✓
@Ukraine

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.

BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (ERC-20) -
0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

4:29 PM · 26 feb 2022

36.052 Rispondi Condividi

[Leggi 1.423 risposte](#)

2.1

I TOKEN - DEFINIZIONE

L'Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano definisce un token come:

*" un'informazione digitale ,
presente su un **registro distribuito**,
univocamente associata a uno e un solo specifico utente del sistema
e rappresentativa di una qualche **forma di diritto**:
la proprietà di un asset, l'accesso a un servizio, la ricezione di un pagamento,
ecc..."*

2.2

I TOKEN - TIPOLOGIE

Sono individuabili **diverse tipologie** di token e sono state proposte nel tempo diverse classificazioni.

Si ritiene di poter condividere la successiva classificazione. Trattasi di una riclassificazione tecnica che cerca di ricalcare la **sostanza economica dei token**.

1. Coin o **payment token** nativi (criptovalute);
2. **Decentralized Autonomous Organization (DAO) token**;
3. **Appcoin**, la cui funzione è esterna e che possono incorporare diritti o ulteriori caratteristiche (asset token, reward token, access token, discount token, voucher token, valueless token, hybrid token...).

2.3

NON FUNGIBLE TOKEN

Con il termine "**non fungibili**" si vogliono identificare dei **beni** che **non possono essere sostituiti/identificati** con un bene corrispondente.

La loro funzione è quella di **certificare la rarità digitale** di un bene.

Rappresentano un **mercato in grande espansione?**

O si tratta di un **segmento** destinato a trasformarsi in **bolla?**

2.4

LE CRIPTOVALUTE

DEFINIZIONE TECNICA

"Sistema di messaggistica che genera una **rappresentazione digitale di valore** (coin o token) **scarsa** e cronologicamente **inalterabile**".

Le criptovalute si distinguono in:

- Criptovalute supportate dalle **proprie blockchain**, i cd. *coin*;
- Criptovalute costruite su **blockchain esistenti** e note anche come *payment token*.

2.5

LE PRINCIPALI CRIPTOVALUTE IN TERMINI DI CAPITALIZZAZIONE E DIFFUSIONE

Ad oggi esistono piu di **4.000 criptovalute**, la maggior parte sono token su Ethereum. Di seguito una lista con i ticker con cui vengono identificate.

BITCOIN (BTC);
ETHER (ETH);
BINANCE (BNB);
THETER (USDT);
RIPPLE (XRP);
CARDANO (ADA);
UNISWAP (UNI);
PLANKCAKE (CAKE);
CHAINLINK (LINK);
SOLANA (SOL).

2.6

ALTRI CONCETTI

Wallet: sono programmi informatici che generano e conservano la chiave privata e pubblica permettendo la creazione di transazioni.

Custodian wallet: è un servizio di custodia della chiave privata per conto terzi. Quasi tutti gli exchange si qualificano come custodian wallet.

Ico: initial coin offering è una sorta di crowdfounding. In funzione del lancio di un nuovo progetto e per il finanziamento dello stesso vengono offerti nuovi token.

Defi: sono ambienti virtuali caratterizzati dall'assenza di intermediari finanziari ma basati su smart contract.

3.1

DEFINIZIONE DI CRIPTOVALUTA - UE

Una prima **definizione di criptovaluta** a livello europeo è mutuabile dalla [direttiva 2018/843](#) intervenuta sulla [direttiva 2015/849](#) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

*"Rappresentazione di valore digitale,
che non è emessa né garantita da una banca centrale o da un'ente pubblico,
non necessariamente legata a una valuta legalmente istituita,
non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone
fisiche e giuridiche come mezzo di scambio
e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".*

3.2

DEFINIZIONE DI CRIPTOVALUTA - UE

Tale definizione è stata adottata a seguito del parere emesso dalla BCE la quale osservava:

*"In primo luogo, le valute virtuali **non possono qualificarsi come valute** dal punto di vista dell'Unione. In conformità dei trattati e alle disposizioni del [Regolamento \(CE\) n. 974/98](#) del Consiglio, l'Euro è la moneta unica dell'Unione ossia degli Stati membri che lo hanno adottato come valuta".*

3.3

DEFINIZIONE DI CRIPTOVALUTA - NAZIONALE

Una prima **definizione di criptovaluta nazionale** è riscontrabile all'interno della normativa antiriciclaggio all' [art. 1, comma 2, lett. qq. del D.lgs. n. 231/2007](#):

*"Rappresentazione digitale di valore,
non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica,
non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale ,
utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o **per finalità di investimento**
e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente".*

3.4

DEFINIZIONE DI CRIPTOVALUTA

La definizione analizzata è il risultato del recepimento, con [d.lgs. 90/2017](#), della [direttiva 2018/849](#). Veniva aggiornato il [d.lgs. 231/2007](#) sulla **normativa antiriciclaggio**.

Il legislatore è poi intervenuto nuovamente sulla definizione con il [d.lgs. 125/2019](#), ampliandone la portata. E' stata riconosciuta alla valuta virtuale la **funzione di mezzo di investimento** e non solo di scambio.

Inoltre con il [d.lgs. 125/2019](#) si è intervenuti sulla definizione di:

- **prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;**
- **prestatori di servizi di portafoglio digitale.**

3.5

PRESTATORI DI SERVIZI

*"ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, **allo scambio**, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche' **i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione** e ogni altro servizio funzionale all'**acquisizione**, alla **negoziazione** o all'**intermediazione** nello scambio delle medesime valute".*

*"ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di **salvaguardia di chiavi crittografiche** private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali".*

3.6

DEFINIZIONE DI CRIPTOVALUTA - LEGGE PENALE

In ultimo, a seguito della emazione della [direttiva 2019/713](#) del Parlamento europeo relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, il legislatore nazionale con il [d. lgs. 184/2021](#), interviene sul significato di valuta virtuale **agli effetti della legge penale** definendo la stessa, all'[art. 1 comma 1 lettera d\)](#), come:

*"una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e **non possiede lo status giuridico di valuta o denaro**, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".*

3.7

CAUSA C-264/14 SKATTEVERTKET/HEDQVIST

La causa verteva:

- sul corretto **trattamento ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)** delle operazioni di cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale (bitcoin);
- sulle operazioni effettuate da un operatore specializzato a fronte della riscossione di un margine (**differenza tra il prezzo di acquisto e rivendita dei bitcoin**).

I Giudici Europei hanno chiarito che queste operazioni costituiscono "**prestazioni di servizi a titolo oneroso**" per le seguenti ragioni:

- la valuta virtuale cambiata contro le valute tradizionali **non può essere qualificata come "bene materiale"**. La valuta virtuale, infatti, non ha altre finalità oltre a quella di un **mezzo di pagamento**;
- per questo le operazioni di cambio non ricadono tra le "cessioni di beni". In questo contesto tali operazioni costituiscono prestazioni di **servizi IVA**.

3.8

RISOLUZIONE ADE N. 72/2016 - VALUTE ESTERE

Con la [Risoluzione n. 72 del 02 settembre 2016](#) l'ADE si pronuncia sulle **valute virtuali** in risposta ad un quesito posto da una società che aveva intenzione di svolgere attività di acquisto e vendita per conto di propri clienti di bitcoin. Il quesito verteva sul corretto **trattamento ai fini IVA** e sulle **imposte IRES e IRAP**.

Nella risoluzione l'ADE si rifà alla [sentenza della corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2015 C-264/14 Skatteverket/Hedqvist](#).

L'AGENZIA DELLE ENTRATE ASSIMILA LE CRIPTOVALUTE ALLE VALUTE ESTERE

3.9

RISOLUZIONE ADE N. 72/2016 - EFFICACIA SOLUTORIA

Inoltre l'Agenzia considera:

- prestazioni di servizi l'acquisto e la vendita di bitcoin per conto terzi, **esente iva** ai sensi dell'[art. 10 primo comma n.3\) del d.p.r. 633/1972](#);
- **tassabili** ai fini dei redditi **i proventi** maturati dalla società **di intermediazione**;
- come **valore dei bitcoin** quello in vigore alla **chiusura dell'esercizio** rinvenibile dalle **piattaforme online**.

Definisce e riconosce la cd. **efficacia solutoria** delle criptovalute:

"La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge".

3. 10

RISOLUZIONE ADE N. 72/2016

L'assimilazione delle valute virtuali alle **valute estere non è condivisa** da un'ampia parte della dottrina.

Tale assimilazione determina un **effetto a cascata** sulle norme da utilizzare ai fini fiscali.

3. 11

INTERPELLI SU CRIPTOVALUTE E TOKEN

Tale interpretazione dell'agenzia delle entrate viene poi ripresa in alcuni successivi **interpelli**.

RISPOSTA N. 788 DEL 2021;
RISPOSTA N. 735 DEL 2021;
RISPOSTA N. 110 DEL 2020;
RISPOSTA N. 14 DEL 2018;

4.1

LA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Le valute virtuali non sono soggette all'**imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero** (IVAFE) delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto **tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria** (cfr. [circolare 2 luglio 2012, n. 28/E](#)).

Per ciò che concerne invece la detenzione e le eventuali plusvalenze - **l'assimilazione alle valute estere determina** l'applicazione degli [art. 67 e 68 tuir](#) - **Redditi diversi** - per le persone fisiche private.

4.2

LA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE - REDDITI DIVERSI

art. 67 lettera c-ter) prevede che: "**le plusvalenze**, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, **di valute estere**, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetario, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. **Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente**".

4.3

LA TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Le **plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso** di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei **depositi e conti correnti** complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il **cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento** sia superiore a **51.645,69 euro** per almeno **sette giorni lavorativi continui**.

Per la determinazione della plusvalenza si applica la disposizione di cui all'**art. 67 comma 1-bis TUIR**, per effetto della quale si considerano cedute per prime le Criptovalute acquisite in data più recente (**Metodo LIFO - Last In First Out**).

IL MONITORAGGIO FISCALE - DEFINIZIONE

*"Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, **detengono investimenti all'estero ovvero attività estere** di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi".*

4.5

IL MONITORAGGIO FISCALE - OBBLIGHI

In un primo momento si riteneva che l'obbligo di indicazione delle Criptovalute all'interno del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale andasse effettuato **tranne nei casi in cui la persona fisica residente disponesse della chiave privata.**

Tale considerazione era ricavabile dalla lettura dell'[articolo 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital](#), documento OCSE del 21 novembre 2017.

4.6

IL MONITORAGGIO FISCALE - QUADRO RW

Tuttavia, con la risposta all'[interpello n. 788/E/2021](#), l'Agenzia ha chiarito che le valute virtuali anche se detenute tramite chiave privata **devono comunque essere indicate nel quadro RW** ai fini del monitoraggio fiscale.

La mera detenzione di valuta virtuale a titolo personale, senza l'intervento di exchange, è comunque considerata **elemento valido per gli adempimenti connessi al monitoraggio fiscale**.

(Alla luce delle risposte richiamate permane il dubbio se i soggetti che utilizzano **custodian wallet con base in Italia** debbano comunque provvedere alla compilazione del monitoraggio).

4.7

IL MONITORAGGIO FISCALE

*"Con riferimento al secondo quesito, si ritiene che per **tutte le valute virtuali detenute dall'Istante**, vale a dire anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave privata, sussista l'obbligo di monitoraggio fiscale di cui al d.l. n. 167 del 1990 e conseguentemente, l'Istante sia tenuta alla compilazione del Quadro RW, del Modello Redditi PF 2021, secondo le indicazioni sopra riportate e meglio specificate nelle istruzioni allegate al medesimo Modello".*

4. 8

I MINERS

L'**attività del miner**, che sostanzialmente crea bitcoin, dovrebbe essere assimilabile ad **attività di produzione di beni**.

Se tali operazioni verranno poste in essere con i **requisiti dell'abitudine e della professionalità**, ne dovrebbe allora discendere l'applicazione delle regole fiscali proprie del **reddito d'impresa**.

Ai fini Iva, poi, si dovrebbe ritenere che, stante il rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali, **l'operazione di cessione del bene finito venga assoggettata ad imposta**.

4.9

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DELLE CRIPTOVALUTE

Con riferimento al **collocamento da adottare** per la corretta rappresentazione in **bilancio** delle criptomonete ad oggi l'unico parere di rilievo è quello espresso **IFRS-IC Interpretations Committee**.

Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS l'eventuale destinazione di bilancio andrà ragionata alternativamente tra:

- le **rimanenze**, secondo lo IAS 2,
- le **attività immateriali**, in osservanza dello IAS 38.

E' stato **escluso** categoricamente che le criptovalute possano essere inserite tra gli **asset finanziari** secondo quanto previsto dallo IAS 32.

4. 10

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DELLE CRIPTOMONETE

L'OIC sembra aver preso le distanze da tale inquadramento. Ritenendo, senza documenti ufficiali, più opportuna una qualificazione ai fini civilistici tra le immobilizzazioni finanziarie **voce b numero III** oppure alla **voce c III tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**.

Attualmente stante le diverse vedute tra i due soggetti richiamati appare condivisibile l'inserimento delle criptovalute tra le **immobilizzazioni finanziarie** secondo quanto previsto dal già analizzato [articolo 1 comma 2 lettera qq\) d. lgs 231/2007](#).

4. 11

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Il principio di derivazione rafforzata [art. 83 TUIR](#) impone alle società che adottano i principi contabili nazionali o internazionali di non discostarsi, nella determinazione della base imponibile ires, dai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio utilizzati a livello civilistico.

4. 12

TOKEN - TRATTAMENTO FISCALE

Come osservato la **tassazione delle criptovalute ha una propria disciplina**. Diverso è invece il caso di token e NFT.

Il problema risiede nelle diverse tipologie di token esistenti. Pertanto sotto il profilo fiscale è necessario procedere con l'esame della singola fattispecie per determinarne il corretto trattamento. Ogni token dovrà essere analizzato per determinarne in concreto la tipologia, **quali diritti ed obblighi comporta**, e così via. Partendo da quelle che risultano le implicazioni giuridiche si procederà con il **determinare il corretto trattamento tributario**.

Questa analisi deve essere condotta necessariamente con un approccio **case-by-case**.

4. 13

I TOKEN - ANALISI CASI

Risposta ADE n. 110 del 20 aprile 2020

*"Un token è sostanzialmente un **gettone virtuale** il cui valore è deciso dal soggetto che lo emette - in genere una start up - e che vale solo all'interno di un determinato contesto, creato dall'emittente e al quale aderiscono su base volontaria tutti coloro che intendono utilizzare il token secondo gli scopi, il contenuto e le conseguenze stabiliti dall'emittente".*

4. 14

I TOKEN - ANALISI CASI

Interpello 14/2018 - Risposta. 14

Le risposte riguardano l'utilizzo di un utility token acquisito in fase di ICO che nel caso di specie l'ADE ha paragonato ad un voucher. Tale assimilazione lo ha reso non imponibile ai fini reddituali e ai fini iva.

L'ADE distingue i token in tre categorie:

- **security token**, rappresentativi di diritti economici legati all'andamento dell'iniziativa imprenditoriale e/o amministrativi;
- **utility token**, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l'emittente intende realizzare;

4. 15

NFT - TASSAZIONE

Al momento **manca una definizione tributaria** del legislatore sugli NFT.

Gli NFT possono essere definiti come: token **crittografati**, (teoricamente) unici, **trasferibili**, che attualmente incorporano un **diritto su un bene digitale**.

Data la natura degli NFT è al **rapporto sottostante tra venditore ed acquirente** (o utilizzatore), dunque, che occorre guardare per eventuali **implicazioni giuridiche e tributarie**, non all’NFT.

4. 16

NFT - ESEMPI DI TASSAZIONE

ESEMPI ai fini della tassazione:

Se la **cessione** risulta **occasionale**, si genererà un reddito diverso in base all'articolo [67 del Tuir](#) per il cedente.

Diversamente se un'opera digitale viene ceduta da parte **dell'autore che agisce professionalmente**, la cessione ricadrà nell'ambito della disciplina del **lavoro autonomo** dell'[articolo 54 del Tuir](#).

Se il cedente agisce come **imprenditore**, si tratterà di una cessione (o di una prestazione) rilevante nella disciplina **del reddito d'impresa**.

4. 17

NFT - TRATTAMENTO IVA

Come per le imposte dirette **anche l'iva segue l'analisi preliminare del caso specifico.**

Pertanto, ad esempio, per ciò che riguarda l'Iva, occorrerà verificare se la cessione o la prestazione ricade nell'ambito della disciplina del diritto d'autore perché, in tal caso, si tratterà di verificare se si tratta di prestazioni non rilevanti ai fini ai sensi dell'[articolo 3, comma 4, del Dpr 633/1972](#).

5.1

PROBLEMATICHE

Si pongono **numeroso questioni** alle quali al momento non è facile dare un risposta definitiva. Si pensi ai seguenti temi:

- **conferimenti sociali;**
 - **gli espropri;**
 - **la fallibilità dei gestori di piattaforme exchange;**
 - **riciclaggio;**
- ecc...

Si pensi ad esempio se le cryptoattività debbano costituire materia **imponibile ai fini patrimoniali** o se debbano essere considerate ai fini **(ISEE)**.

Si pensi alla **volatilità** del prezzo delle criptovalute ai fini del calcolo delle plusvalenze, specie con riferimento al **momento impositivo**. Il tutto diviene ancora più difficilmente analizzabile se si considerano possibili fenomeni di **stratificazione, scambi, ecc...**

5.2

ASPETTI CRITICI - VALUTE ESTERE

Un filone della dottrina è contrario all'assimilazione delle criptovalute alle valute estere. I motivi sono diversi.

Tale dottrina recrimina l'**assenza di una determinata fattispecie** che regoli il fenomeno nella sua complessità e nella sua unicità e pertanto **reputa una "scorciatoia"** l'assimilazione delle criptovalute alle valute estere.

5.3

ASPETTI CRITICI - RISERVA DI LEGGE

In primis viene fatto notare come il prelievo fiscale trovi il suo fondamento e la sua legittimazione **nella legge** (art. 23 della costituzione). Sono da escludere scelte di politica tributaria effettuate dall'amministrazione finanziaria.

Tutela dei diversi principi sanciti dalla carta costituzionale:

- **art. 3** principio di **uguaglianza**;
- **art. 53** **capacità contributiva** (del soggetto che ha la disponibilità e non il possesso delle criptovalute).

5.4

ASPETTI CRITICI - RISERVA DI LEGGE

Corte di cassazione sentenza 23031/2007:

*"La circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perchè vi si uniformino, **esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante** per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile nè innanzi al Giudice amministrativo, **non essendo un atto generale di imposizione**, nè innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva".*

*"essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinati elementi o presupposti della prestazione, purchè risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di **escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa**".*

5.5

ASPETTI CRITICI - ATERRITORIALITA'

A ciò si aggiunge la tesi secondo cui il concetto di valuta estera debba essere necessariamente collegato ad un territorio (Stato o gruppi di Stati).
Le criptovalute invece risultano completamente scollegate da qualsiasi tipo di territorio **a-territoriale**.

La critica più forte che viene mossa tra criptovalute e valute estere è in funzione del **diverso indirizzo che fa registrare la legislazione europea sul tema**.
Occorre ripartire alla definizione presente nella direttiva europea che si basa di fatto sulla pronuncia della corte di giustizia in merito alla già richiamata [sentenza C-264/14](#) e confrontarla con quella nazionale.

5. 6

ASPETTI CRITICI - LEGISLATORE EUROPEO

EUROPEA

*"Rappresentazione di valore digitale,
che non è emessa né garantita da una banca centrale o da un'ente pubblico,
non necessariamente legata a una valuta **legalmente istituita** ,
non possiede lo status giuridico di valuta o moneta , ma è accettata da persone fisiche e giuridiche
come mezzo di scambio
e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".*

NAZIONALE

*"Rappresentazione digitale di valore,
non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica,
non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale ,
utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento
e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente".*

5.7

ASPETTI CRITICI

La difformità del testo è frutto di **ambiguità semantica** ai fini tributari dato che l'assenza della frase "non possiede lo status giuridico di valuta o moneta" e l'aggiunta "o per finalità di investimento" paiono scelte del legislatore delegato italiano che né la legge delega né tantomeno i principi della direttiva permettono.

Inoltre possiamo ricordare [il parere della BCE](#) già analizzato in premessa con la quale la stessa si era espressa dicendo che "*le valute virtuali non possono valutarsi come valute dal punto dell'Unione*".

In ultimo occorre porre l'attenzione sulla **parola scambio** (e non pagamento) utilizzata proprio per evitare il collegamento con il concetto di valute.

5.8

ASPETTI CRITICI - TESTO UNICO VALUTARIO

Volendo bypassare le criticità emerse con il raffronto con la normativa europea esistono delle contraddizioni, in termini, tutte nazionali.

Il **Testo Unico Valutario** definisce le valute estere solo “i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale” - [art. 2 del DPR del 31.03.1988 n. 148](#).

5.9

ASPETTI CRITICI - WALLET E DEPOSITO

Un ulteriore problema relativo ai termini utilizzati dall'amministrazione finanziaria riguarda l'automatico accostamento del **wallet** al concetto di **deposito**.

Il termine wallet indica una coppia di chiavi (una pubblica e una privata).

L'assimilazione appare maggiormente pertinente quando si parla di ***custodian wallet (full o proper)***.

E' solo con riferimento a questa tipologia di custodia che è possibile eventualmente trattare le criptovalute alla stregua di valute estere (escludendo le altre criticità).

5. 10

ASPETTI CRITICI - ESEMPI NUMERICI

In ultimo si intende presentare due esempi numerici attraverso i quali è possibile apprezzare l'attuale **incapacità delle norme** di intercettare in toto il fenomeno delle criptomonete.

Data	VERGE	Quotazione	Importo
01/01/2017	1.827.902.320	0,0000282540 7	€ 51.645,68
23/12/2017	1.827.902.320	0,2539709360 0	€ 464.234.063,13
<i>Plusvalenza esentasse</i>			€ 464.182.417,45

5. 11

ASPETTI CRITICI - ESEMPI NUMERICI

Data	RAIBLOCKS (NANO)	Quotazione e	Importo
16/05/2017	100.000,00	0,0091	€ 910,40
02/01/2018	100.000,00	30,84	€ 3.084.000,00
<i>Plusvalenza imponibile</i>			€ 3.084.000,00
Data	Bitcoin	Quotazione	Importo
01/01/2018	250,80	11.931,4	€ 7.338.878,05
21/01/2019	250,80	2950,81	€ 740.063,15

5. 12

LETTURE DIVERSE DEL DATO NORMATIVO

Come vanno tassati i redditi derivanti dalle cryptoattività? Su questo la **dottrina appare meno coesa**.

Il turir elenca una serie di redditi ben definiti:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

5. 13

LETTURE DIVERSE DEL DATO NORMATIVO

La **dottrina** prevalente* ritiene che il reddito delle persone fisiche debba essere tassato in applicazione del disposto dell'art. 67 tuir, primo comma

*"c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché **quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto**".*

Determinando l'irrilevanza di eventuali minusvalenze [circolare 165/E/1998](#)

6.1

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Si ritiene **auspicabile l'intervento del legislatore**. Per porre rimedio alle diverse criticità che riguardano il trattamento fiscale e tributario delle criptomonete.

Per porre rimedio alla carenza normativa è necessario **tener conto della complessità del fenomeno nel suo complesso**, tenendo distinti i diversi momenti che lo compongono.

Ad oggi appaiono esserci delle **evidenti difficoltà** in quanto le risposte fornite dall'ADE non costituiscono fonte del diritto ma valgono per il contribuente solo con riferimento al caso specifico prospettato.

6.2

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

E' stato osservato che il **momento della creazione o dell'emissione** può determinarsi in uno dei seguenti modi:

- Airdrop: distribuzione di token senza contropartita;
- ICO/*ITO* : Initial coin offering / Initial token offering;
- **Mining: operazione attraverso la quale le transazioni vengono verificate e aggiunte alla blockchain;**
- Forging: forma particolare di validazione delle transazioni attraverso un impegno di criptovalute;
- Minting: emissione di token senza offerta pubblica.

6.3

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

La fase di **acquisizione e conservazione** prevede:

- acquisto tramite **conversione** di moneta a corso legale;
- acquisto tramite **utilizzo** di altra criptoattività;
- **accettazione quale pagamento** in cambio di cessione di beni o prestazioni di servizi;
- **acquisizione a titolo gratuito**;

La conservazione può essere effettuata tramite **custodian wallet** o **non custial wallet**.

6.4

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

La **modalità di utilizzo** può avvenire:

- cessione tramite **ottenimento di moneta a corso legale**;
- cessione tramite **ottenimento di altra cryptoattività**;
- utilizzo in **pagamento per ottenere beni o servizi**;
- utilizzo in **schemi di finanziamento della stessa**;
- **donazione** della stessa;
- **perdita delle chiavi private**.

Le attività prima individuate possono avvenire in **forma diretta o per conto terzi**.

6.5

RIFLESSIONI CONCLUSIVE - DDL BOTTO

E' del 30 marzo il **disegno di Legge della Senatrice Botto**.

Gli aspetti contenuti nel testo di legge riguardano:

- **la tassazione esclusiva dei prelievi** e non anche le conversioni tra una criptovaluta ed un'altra, ovverosia i c.d. "crypto-to-crypto trades";
- prevede inoltre un integrazione tra **i redditi di capitale** (art. 44 tuir) delle **operazioni earnings, farming e staking**;
- l'articolo 2 del ddl prevede che tra i redditi di capitale siano inseriti anche "**i rapporti attraverso cui possono essere gratuitamente acquisite, a qualunque titolo, valute virtuali**";
- il **mancato obbligo di monitoraggio** è con valore delle **criptovalute possedute nel corso del periodo d'imposta inferiore a 15.000 euro**.

6. 6

RIFLESSIONI CONCLUSIVE - ESTERO

- **Olanda:** assimilati ai capital gain su attività finanziarie (rendimento forfettario 5,53% e tassazione separata 1,71%);
- **Irlanda:** assimilati ai capital gain su attività finanziarie (soggetti all'imposta personale - territorialmente non rilevanti per i NON-DOMICILED);
- **Ungheria:** assimilati ai capital gain su attività finanziarie (soggetti alla sola imposta personale 15% ma non ai contributi sociali 15,5%);
- **Germania:** assimilati ai **capital gain** su attività **non finanziarie** (soggetti a tassazione ordinaria ed esenti se venduti entro un anno dall'acquisto);
- **UK:** **l'HMRC non considera i cryptoasset come valuta o denaro**. Il trattamento fiscale di tutti i tipi di token dipende dalla natura e dall'uso del token e non dalla definizione del token;
- **Francia:** assimilati ai capital gains su attività non finanziarie (Soggetti a tassazione ordinaria);
- **Lussemburgo:** assimilati ai redditi diversi su beni immateriali (Soggetti a tassazione ordinaria ed esenti se venduti entro sei mesi dall'acquisto);
- **Austria:** capital gains soggetti ad imposta sostitutiva del 27,5%;
- **US:** assimilati ai capital gains su attività (breve periodo a imposta ordinaria, lungo periodo imposta 15% o 20%).

6.7

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

L'obiettivo dovrebbe essere **duplice**:

- si auspica che venga istituita contabilmente e fiscalmente una **nuova tipologia di asset**: gli asset digitali; in grado di intercettare, per quanto possibile, le novità e la complessità del fenomeno.
- che tale **soluzione venga adottata a livello transnazionale** per evitare nuove forme di **tax competition**, considerando che la circolazione delle criptovalute avviene in maniera **cross-border** attraverso la rete.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

GABRIELE.RUGGIERI@OUTLOOK.IT